

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 1968, n. 1439.

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica
tra l'Italia e la Romania, concluso a Bucarest l'8 agosto 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di
concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e
per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di copro-
duzione cinematografica tra l'Italia e la Romania, con-
cluso a Bucarest l'8 agosto 1967, a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'art. 16 dell'accordo
stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RUSSO
— MAGGI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1969

Atti del Governo, fascicolo n. 327, del 11/12/68, pag. 17

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

B

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA**

desiderosi di potenziare ed allargare la cooperazione fra le loro industrie cinematografiche e di favorire la realizzazione in coproduzione di film in grado di contribuire per le loro qualità artistiche e tecniche al prestigio dei due Paesi, nello spirito della collaborazione culturale in atto e nell'intento di sviluppare reciproci rapporti economici nel campo della cinematografia, anche con lo scambio di film,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici previsti dal presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2. Sono pure considerati come film nazionali dai due Paesi i film di corto metraggio ammessi al beneficio della coproduzione in base alle norme che le competenti autorità delle parti contraenti emaneranno di comune intesa.

3. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere la preventiva autorizzazione delle rispettive autorità competenti e cioè:

nella Repubblica italiana: del Ministero del turismo e dello spettacolo;

nella Repubblica socialista di Romania: del comitato di Stato per la cultura e l'arte.

Articolo 2

1. I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3. La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film.

4. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun produttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o romena o bilingue.

Articolo 4

Le parti contraenti accorderanno ogni possibile facilitazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film in coproduzione, come pure per l'importazione e l'esportazione (temporanea per le attrezzature che non si consumano nel processo di lavorazione) del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, attrezzature, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla loro realizzazione secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1. La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

2. a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario.

b) Ogni film deve essere diretto da un regista di uno dei Paesi contraenti.

3. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 6

1. Le parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale anche con altri Paesi, con i quali l'una e l'altra parte siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2. La partecipazione minoritaria in questi film non può essere inferiore al 20 % del costo e vi saranno obbligatoriamente utilizzati un autore, un interprete ed un tecnico.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista di cui all'art. 15.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio fra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'appron-

tamento della versione del Paese minoritario. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.

Articolo 10

1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle parti contraenti.

Articolo 11

Il film, indipendentemente dalla quota di partecipazione dei coproduttori, e dopo loro preventiva reciproca intesa, può essere esportato dal Paese del coproduttore che ha le migliori possibilità al riguardo.

Articolo 12

I titoli di testa dei film in coproduzione devono comprendere, in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « Coproduzione italo-romena » oppure « Coproduzione romeno-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, e in particolare di festival cinematografici internazionali.

La presentazione a festival cinematografici dei film in coproduzione è normalmente di competenza del Paese a cui appartiene il coproduttore maggioritario.

In particolari casi può essere ammessa deroga a quanto sopra stabilito dopo preventivo accordo tra le autorità competenti dei Paesi interessati.

Articolo 13

Le autorità competenti delle due parti contraenti stabiliscono di comune intesa le regole di procedura per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Le parti contraenti favoriranno gli incontri di cineasti, lo scambio di film, di pubblicazioni e di altro materiale di carattere cinematografico.

Articolo 15

1. Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in Romania.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La delegazione romena è presieduta da un rappresentante del comitato di Stato per la cultura e l'arte.

Essi sono assistiti da funzionari ed esperti.

2. La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le eventuali difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

3. Ogni parte contraente, per importanti ragioni, ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista.

Articolo 16

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le parti si saranno reciprocamente comunicato, mediante scambio di note, che è stato adempiuto quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo è valido per la durata di due anni. Alla scadenza di questo periodo l'accordo è prorogato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Bucarest l'8 agosto 1967, in due esemplari originali redatti in lingua italiana e romena, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica socialista di Romania
C. MANESCU

Per il Governo della Repubblica italiana

FANFANI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

MEDICI

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA